



*Ministero dell'Istruzione*

**ISTITUTO COMPrensIVO CASALI DEL MANCO 2**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado**  
Via Roma, 49 - 87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS) Tel. 0984  
435111 CF 80011710789 CM CSIC85400E  
e-mail [csic85400e@istruzione.it](mailto:csic85400e@istruzione.it) e-mail certificata [csic85400e@pec.istruzione.it](mailto:csic85400e@pec.istruzione.it)  
sito web [www.iccasalidelmanco2.edu.it](http://www.iccasalidelmanco2.edu.it)

AI GENITORI DEGLI ALUNNI

AL PERSONALE DOCENTE

AL PERSONALE ATA

Scuola Secondaria di I grado Spezzano Piccolo

ALLA DSGA

AGLI ATTI/SITO WEB

## CIRCOLARE 69

**OGGETTO: COMUNICAZIONE MODALITÀ PER LA GESTIONE CASO DOPPIA POSITIVITÀ COVID-19 CLASSE III A SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DEL PLESSO DI SPEZZANO PICCOLO**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTA** la nota congiunta del Ministero dell'Istruzione e Ministero della Salute n. 11 del 08/01/2022 avente ad oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS- CoV-2 in ambito scolastico- art. 4, del decreto- legge 7 gennaio 2022, n. 1- prime indicazioni;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione n. 14 del 10/01/2022 recante: Scuole Secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art.4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 07 gennaio 2022;

**CONSIDERATA** la segnalazione di due casi di positività registrati nella classe III A secondaria di I grado del plesso di Spezzano Piccolo in data 23/01/2022;

**CONSIDERATI** i protocolli di sicurezza applicati per il contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19 e a cui si fa riferimento nella normativa sopra citata;

### COMUNICA

Che essendo state segnalate due positività nell'ambito di una stessa classe e in particolare nella classe III A secondaria di I grado del plesso di Spezzano Piccolo si fa presente, così come indicato nelle note n. 11 del

08/01/2022 e n. 14 del 10/01/2022 citate in premessa, la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 ovvero *“con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'auto-sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”*

Più nello specifico per come riportato nella nota citata in premessa si precisa quanto segue:

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- **attività didattica:** è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- **misura sanitaria:** quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- **attività didattica:** in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE- P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Il controllo e la verifica dei requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in oggetto, saranno a cura del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata. La verifica sarà effettuata quotidianamente, per dieci giorni dalla presa di conoscenza dei due casi di positività della classe III A ossia dal giorno 24/01/2022 fino al giorno 02/02/2022.

Il trattamento dei dati sarà espletato da questa istituzione scolastica in quanto “Titolari del trattamento”, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016- GDPR e Dlgs n. 196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai principi di cui all'art. 5 del GDPR.

Per una puntuale conoscenza di quanto sopra enunciato si rimanda alla lettura dell'Informativa ai sensi dell'art.13 del GDPR di cui all'allegato B pubblicato sul sito di questo istituto.

#### **Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica:**

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID- 19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo

e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

**Si precisa che il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:**

“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)

- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

Si resta a disposizione per eventuali altri chiarimenti Grazie per la collaborazione.

Cordiali saluti

**Il Dirigente Scolastico**

**Dott.ssa Agatina Giudiceandrea**

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93)*